



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 665

IL RETTORE

- VISTA la Carta Europea dei Ricercatori;
- VISTA la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro concluso dalle organizzazioni intercategoriale UNICE-Unione delle Confederazioni Imprenditoriale dell'Industria e dei datori di lavoro dell'Europa, dal CEEP-Centro Europeo delle Imprese a partecipazione pubblica e dalla CES-Confederazione Europea dei Sindacati sul lavoro a tempo determinato;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 24;
- VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- VISTA la Legge 29 giugno 2022, n. 79, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022, emanato con il D.R. n. 77 del 24.01.2024 e modificato da ultimo con il D.R. n. 1654 del 12.11.2024
- VISTO il D.R. n. 1545 del 28.10.2024, con il quale è stata disposta l'interpretazione autentica dell'4, comma 2, lett. e) del suindicato Regolamento nella parte in cui dispone che "relativamente ai settori bibliometrici il numero massimo di pubblicazioni che possono essere scelte dal/dalla candidato / a, che dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni scientifiche previste dai valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD indicato nel bando e il relativo arco temporale di riferimento, pari a 5 anni anteriori all'anno di pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio pubblicate su riviste appartenenti alle categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank (SJR)", nel modo di seguito indicato:



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- L'arco temporale di riferimento è individuato nei 5 anni anteriori all'anno di pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio e fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 28.04.2026, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla modifica dell'art. 10 del succitato Regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 28.04.2026, con la quale è stata approvata modifica dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022 è modificato all'art.10 come di seguito riportato:

<p>Art. 10 Rapporto di lavoro del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022.</p> <p>1.L'Università, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.</p> <p>2. I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento sono tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. In ogni caso, l'impegno orario annuo complessivo per la didattica frontale è pari a 80 ore per il tempo pieno e a 60 ore per il tempo definito.</p> <p>2.Il contratto di diritto privato che si instaura</p>	<p><u>Proposta di modifica dell'art. 10 Rapporto di lavoro del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022.</u></p> <p>1.L'Università, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.</p> <p>2. I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento sono tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. In ogni caso, l'impegno orario annuo complessivo per la didattica frontale è pari a 80 compreso tra 90 e 120 ore per il tempo pieno e tra 80 e 90 a 60 ore per il tempo definito.</p> <p>2.Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e</p>
--	--



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a. la tipologia del contratto;
- b. il regime di impegno;
- c. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle specifiche funzioni assegnate al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico- disciplinare e gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
- c. il trattamento economico complessivo;
- d. il trattamento previdenziale e assicurativo;
- e. il Dipartimento di afferenza;
- f. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- g. l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.

4. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.

5. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di coordinamento di progetti di ricerca. 6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di

deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a. la tipologia del contratto;
- b. il regime di impegno;
- c. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle specifiche funzioni assegnate al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico- disciplinare e gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
- c. il trattamento economico complessivo;
- d. il trattamento previdenziale e assicurativo;
- e. il Dipartimento di afferenza;
- f. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- g. l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.

4. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.

5. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di coordinamento di progetti di ricerca. 6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinatosi applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge n. 240/2010.



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinatosi applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge n. 240/2010.

7. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività dovrà essere consegnato ai Presidenti delle Scuole o ai Direttori di Dipartimento non coordinati da Scuole.

8. Il ricercatore è tenuto, inoltre, all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e degli atti normativi interni nonché al rispetto del Codice Etico di Ateneo.

9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

10. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'Università.

7. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività dovrà essere consegnato ai Presidenti delle Scuole o ai Direttori di Dipartimento non coordinati da Scuole.

8. Il ricercatore è tenuto, inoltre, all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e degli atti normativi interni nonché al rispetto del Codice Etico di Ateneo.

9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

10. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'Università.

Art. 2

Il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022 modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

18 MAG. 2026
18 MAG. 2026

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda